SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 921)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dei Trasporti
e *ad interim* della Marina Mercantile

(LATTANZIO)

di concerto col Ministro delle Finanze

(PANDOLFI)

col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(MORLINO)

e col Ministro del Tesoro

(STAMMATI)

NELLA SEDUTA DEL 6 OTTOBRE 1977

Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica concernente modificazioni ai trattamenti economici e normativi in materia di trasferta e trasloco, previsti dalla legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni e integrazioni, sulle competenze accessorie del personale della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 9 — primo comma — della legge 22 luglio 1975, n. 382, recante norme sull'ordinamento regionale e sulla organizzazione della pubblica Amministrazione, ha stabilito che il trattamento economico di attività dei dipendenti dello Stato, esclusi i dirigenti indicati nel decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, i magistrati e gli avvocati e procuratori dello Stato, è determinato sulla base di accordi firmati con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, e viene sancito con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, ferma restando la necessità di approvazione per legge delle spese incidenti sul bilancio dello Stato.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4

Il 7 settembre 1977 è stata raggiunta, a conclusione di incontri tra il Governo ed i rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria del personale ferroviario, una intesa in ordine alla nuova disciplina concernente l'adeguamento del trattamento economico e normativo di trasferta e di trasferimento per i dipendenti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Il provvedimento si applica a tutto il personale ferroviario e, con i medesimi criteri e decorrenza fissati nel decreto presidenziale — recante modificazioni ai trattamenti economici e normativi di trasferta e di trasloco, previsti dalla legge 11 febbraio 1974, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni, sulle competenze accessorie del personale delle Ferrovie dello Stato —, viene esteso alle qualifiche dirigenziali con l'articolo 2 dell'unito disegno di legge per la relativa copertura finanziaria.

L'articolo 3 dispone il rimborso delle spese per l'uso dei compartimenti singoli in carrozze ferroviarie con letti, in favore del personale dirigenziale.

Con l'articolo 4 si prevede la possibilità del rimborso dell'albergo di prima categoria ai dipendenti rivestiti di qualifica dirigenziale con corrispondente riduzione ad un terzo dell'importo giornaliero della indennità di trasferta.

L'articolo 5 stabilisce che la indennità sostitutiva della trasferta, di cui all'articolo 14 delle disposizioni sulle competenze accessorie, sia assoggettata alla stessa disciplina fiscale della indennità di missione.

Con l'articolo 6, nel rispetto del limite invalicabile di spesa dei 7 miliardi e 400 milioni di cui all'articolo 1 del disegno di legge che si sottopone all'approvazione e come indicato nelle ipotesi di accordo con le organizzazioni sindacali ferroviarie maggiormente rappresentative, l'onere viene contenuto nei limiti di disponibilità degli appositi capitoli di bilancio nn. 352 e 365 mediante riduzione rispettivamente per lire 6.000 milioni e 900 milioni, capitoli concernenti gli interessi passivi sui prestiti a lungo termine dello stato di previsione della spesa della Azienda delle ferrovie dello Stato per l'anno finanziario 1977, mentre al residuo onere di 500 milioni si farà fronte con disponibilità recate dal capitolo 114 « Indennità e rimborso di trasporto per missioni nel territorio nazionale e all'estero ».

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È autorizzata la spesa di lire 7.400 milioni per l'anno finanziario 1977, ai fini dell'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica di attuazione dell'accordo intervenuto il 7 settembre 1977 tra il Governo ed i rappresentanti della Federazione unitaria CGIL-CISL-UIL, e delle organizzazioni sindacali aderenti alla medesima, e del SINDIFER e di quello con l'USFI sulla nuova disciplina concernente l'adeguamento del trattamento economico e normativo di trasferta e di trasferimento in favore delle ca-

tegorie del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato indicate nel decreto stesso nonchè nel successivo articolo della presente legge.

Art. 2.

La disciplina concernente l'adeguamento del trattamento economico e normativo di trasferta e di trasferimento, stabilita nel decreto del Presidente della Repubblica di cui al precedente articolo 1, è estesa, con i medesimi criteri e decorrenza fissati nel decreto stesso, al personale dirigente dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato delle qualifiche indicate nell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Le misure orarie dell'indennità di trasferta, previste dal primo comma dell'articolo 2 delle disposizioni sulle competenze accessorie, approvate con la legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni, sono stabilite come segue:

1) Direttore generale, lire 970;

2) Dirigente generale, lire 810;

3) Dirigente superiore, Primo dirigente, lire 680.

Art. 3.

Tra il sesto comma dell'articolo 11 delle disposizioni sulle competenze accessorie, approvate con la legge 11 febbraio 1970, numero 34, e successive modificazioni, ed il settimo comma del medesimo articolo 11, modificato dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica di cui al precedente articolo 1, è inserito il seguente comma:

« Ai dipendenti con qualifica non inferiore a quella di Primo dirigente spetta il rimborso della eventuale spesa sostenuta per l'uso di un compartimento singolo in carrozza con letti ».

Art. 4.

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 2 delle disposizioni sulle competenze accessorie, approvate con la legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente comma:

« Al Direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, ai Dirigenti generali, Dirigenti superiori e Primi dirigenti inviati in missione, è data facoltà di chiedere, dietro presentazione di regolare fattura, il rimborso della spesa dell'albergo di 1ª categoria.

In tal caso l'indennità di trasferta è ridotta ad un terzo dell'importo globale giornaliero dell'indennità stessa ».

Art. 5.

L'indennità sostitutiva della trasferta di cui all'articolo 14 delle disposizioni sulle competenze accessorie, approvate con la legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni, è assimilata a tutti gli effetti, ivi compresi quelli fiscali, alla indennità di trasferta.

Art. 6.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per l'esercizio 1977, valutato in lire 7.400 milioni, si farà fronte per lire 500 milioni con le disponibilità recate dal capitolo 114 « Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni nel territorio nazionale e all'estero » e per lire 6.900 milioni con riduzioni degli stanziamenti dei capitoli 352, per lire 6.000 milioni, e 365, per lire 900 milioni, concernenti gli interessi passivi sui prestiti a lungo termine, dello stato di previsione della spesa dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per l'anno finanziario 1977.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le conseguenti variazioni di bilancio.